

soltanto pubblicamente, mediante la curia, notevole passo in avanti sul diritto romano; e, scaduta l'obbligazione, viene dato al debitore un termine di riscatto, entro il quale gli è concesso di estinguerla. Altrimenti la vendita del pegno segue mediante il podestà ed i suoi giudici, pubblicamente, vale a dire *ad eridas*, premesso l'invito a' creditori pignoratizii di comparire, entro quindici giorni, se in Istria, entro trenta, se fuori di provincia, davanti alla curia, a insinuare il loro diritto di pegno e comprovarlo con giuramento, o in altro modo.

La vendita segue *al plus offerente*; indi ha luogo la ripartizione fra i creditori del prezzo ricavato, secondo la regola: *prior tempore, potior iure*, o in base a privilegio speciale, a seconda della natura del credito.

Gli statuti distinguono: *crediti anxiani* e *crediti legittimi*. Fra i *legittimi* sono da annoverarsi: le pigioni dei fondi urbani, già scadute, indi quelle dell'anno in corso; gli affitti de' fondi rustici. Fra gli *anxiani*, a seconda della poeriorità di tempo di ciascuna categoria, si ricordano: quelli derivanti da precetti (atti guarentigati) e sentenze; da chirografi; da obbligazioni senza documento, ma comprovate in altra guisa (testimonii o giuramento).

Mentre i principii che regolano i *crediti anxiani* possono discendere da una nota costituzione di Leone, riprodotta nel Codice di Giustiniano <sup>1)</sup>; ed è pur romana la regola che il di più (*hyperocha*) ricavato dalla vendita del pegno deva restituirsi al debitore; a concetti prevalentemente germanici ci richiama l'altra disposizione statutaria, in forza della quale, estinto per vendita il pegno, e non soddisfatto pienamente il credito, resta l'obbligazione di tutti i beni del debitore per il residuo. Naturalmente, qui non si può parlar più di un diritto reale, e rimane la mera obbligazione personale del debitore, il quale risponde con tutti gli altri beni e con la persona, e può venir carcerato fino all'estinzione totale del debito e alla tacitazione di tutti i creditori.

Quant'è alle obbligazioni, se anche qui troviamo riversati nello statuto molti principii di diritto romano; va da sè

---

<sup>1)</sup> Cod. c. 11 *qui potiores*, VIII, 18.